REGOLAMENTO (CEE) N. 63/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma,

considerando che, in virtù delle disposizioni dell'atto di adesione, è necessario prevedere per l'anno 1992 la fissazione di massimali indicativi per le importazioni in Spagna dalla Comunità a dieci; che, tenuto conto delle possibilità di esportazione in provenienza dalla Comunità a dieci e al fine di proseguire la graduale apertura del mercato spagnolo, è opportuno aumentare i suddetti massimali del 30 %; che a tale scopo è necessario sostituire l'allegato al regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 334/91 [5], con l'allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3798/91 [7] raggruppa tutti i formaggi freschi sotto la voce NC 0406 10, a decorrere dal 1° gennaio 1992; che è opportuno adeguare di conseguenza il testo del regolamento (CEE) n. 606/86 a partire dalla stessa data;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, il meccanismo complementare applicabile agli scambi istituito per le importazioni comunitarie in Spagna può essere esteso alle importazioni provenienti dal Portogallo, qualora si preveda un forte accrescimento di queste importazioni; che questa situazione potrebbe effettivamente verificarsi negli scambi di prodotti lattiero-caseari tra il Portogallo e la Spagna; che occorre pertanto estendere alle importazioni spagnole provenienti dal Portogallo le disposizioni concernenti il meccanismo complementare applicabile agli scambi tra la Comunità a dieci e la Spagna, e di aumentare in conseguenza i massimali fissati nell'allegato; che, onde evitare variazioni nei tradizionali scambi di prodotti lattiero-caseari all'interno della Comunità, è necessario mantenere quantitativi specifici per il Portogallo;

considerando che il comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 606/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, l'anno 1991 è sostituito dall'anno 1992.

2) All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Per quanto riguarda i formaggi, esclusa la ricotta e preliminarmente al frazionamento trimestrale, il massimale indicativo di cui all'allegato è ripartito per categoria come sotto indicato:

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
[4] GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.
[5] GU n. L 39 del 13. 2. 1991, pag. 15.
[6] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[7] GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 3.

(in tonnellate)

Categorie		Quantitativi	
		Comunità a dieci	Portogallo
1.	Formaggi fusi	1 994	130
2.	Havarti 60 % mg	2 564	
3.	Edam in forme sferiche, Gouda	13 096	
4.	Formaggi a pasta molle, stagionati, di latte vaccino	2 421	
5.	Cheddar, Chester	390	
5 *bis.*	Formaggi freschi di cui ai codici NC 0406 10, formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi o formaggi in polvere di cui al codice NC 0406 20, nonché formaggi ottenuti esclusivamente da latte ovino o caprino, la cui data di scadenza non oltrepassi 45 giorni a decorrere dalla data di fabbricazione	1 170	738 »
6.	Altri, esclusi i formaggi a pasta erborinata, Emmental, Gruyère, Parmigiano Reggiano, Grana Padano	5 235	

3) Il testo dell'allegato è sostituito dal testo seguente :

« *ALLEGATO*

Massimali indicativi

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativi	
		Comunità a dieci	Portogallo
ex 0401	Latte et crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	449 280	2 600
ex 0403	Latticello, latte o crema coagulati, iogort, kefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e senza aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri		
ex 0404	Siero di latte, non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri		
ex 0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	112 320	1 300
ex 0403	Latticello, latte o crema coagulati, Iogurt, kefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati non concentrati, senza aggiunta di aromatizzanti, di frutta o di cacao, presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri		
ex 0404	Siero di latte, non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ; prodotti costituiti di componenti naturali del latte presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri		
0405	Burro ed altre materie grasse del latte	3 744	65
ex 0406	Formaggi, esclusi la ricotta ed i formaggi Emmental, Gruyère, a pasta erborinata, Parmigiano Reggiano e Grana Padano	26 870	868 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione